



REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PERCORSO FORMATIVO PER L'ACQUISIZIONE DEI 24 CFU NELLE DISCIPLINE ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE

Sommario

ART. 1: ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E FINALITÀ	2
ART. 2: COMITATO DI GESTIONE	2
ART. 3: ISCRIZIONE AL PERCORSO	3
ART. 4: ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SPECIFICHE (AFS)	3
ART. 5: TASSE E CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE.....	4
ART. 6: PIANO DI STUDI STANDARD, PRESENTAZIONE ISTANZA DI RICONOSCIMENTO CFU E VALUTAZIONE PIANI DI STUDI INDIVIDUALI	5
ART. 7: CERTIFICAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO.....	7
ART. 8: RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SPECIFICHE (AFS) NEI CORSI DI STUDIO DELL'UNIVERSITÀ.....	7



ART. 1: ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E FINALITÀ

1.1.

Ai sensi del D.M. n. 616 del 10/08/2017, l'Università di Sassari, a partire dall'anno accademico 2017/18, ha istituito con Decreto rettorale n. 2760 del 17 ottobre 2017 il Percorso Formativo per l'acquisizione di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (di seguito PF24).

Dall'anno accademico 2018/2019 tale Percorso formativo è attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza.

1.2.

Con l'attivazione del PF24, l'Università di Sassari garantisce la possibilità di soddisfare le richieste formative stabilite dall'articolo 5 commi 1b e 2b del D.L. 59/2017, attraverso gli insegnamenti ordinari e eventuali Attività Formative Specifiche (di seguito AFS) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche appositamente attivate di anno in anno e sviluppate coerentemente con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. n. 616/2017. In particolare, saranno comunque garantiti almeno 4 insegnamenti universitari o attività formative specifiche da 6 CFU ciascuno, uno per ognuno dei 4 ambiti disciplinari previsti dall'articolo 3 comma 3 del D.M. n. 616/2017.

1.3.

L'elenco delle AFS appositamente attivate e degli insegnamenti universitari offerti dall'Università di Sassari riconosciuti coerenti, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. n. 616/2017, è pubblicato sulla pagina web uniss relativa alla formazione insegnanti in tempo utile per la presentazione delle domande di iscrizione al Percorso.

ART. 2: COMITATO DI GESTIONE

2.1.

È nominato con decreto rettorale il Comitato di gestione del PF24 composto da tre docenti strutturati dell'Università di Sassari e integrato da un'unità di personale tecnico amministrativo, con funzioni di supporto amministrativo e organizzativo.

Il comitato di gestione ha i seguenti compiti:

- la definizione del PF24 con l'elenco degli insegnamenti a priori riconosciuti coerenti, inclusa la determinazione delle AFS eventualmente da attivare e dei relativi responsabili;
- la valutazione dei piani di studio individuali – e in particolare l'eventuale riconoscimento di crediti formativi già acquisiti e l'ammissibilità nel piano di studi di insegnamenti ordinari previsti nell'offerta didattica dell'Università di Sassari diversi da quelli presenti nell'elenco all'articolo 1 comma 3 del presente Regolamento – in base a quanto previsto dal D.M. 616/2017, ed in particolare la coerenza rispetto ai contenuti e agli obiettivi formativi previsti dagli allegati A e B del D.M. n. 616/2017.



ART. 3: ISCRIZIONE AL PERCORSO

3.1

Le date di apertura e chiusura delle iscrizioni al PF24 per l'A.A. 2018/2019 sono stabilite nel decreto rettorale di attivazione. Per iscriversi è necessario effettuare on-line l'iscrizione al concorso e successiva immatricolazione, pagare la tassa e gli oneri erariali previsti dall'art. 5.

ART. 4: ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SPECIFICHE (AFS)

4.1.

Ogni AFS è sviluppata coerentemente con gli obiettivi formativi e i contenuti previsti dagli allegati A e B del D.M. n. 616/2017.

4.2.

Ogni AFS è strutturata in 6 CFU indivisibili. Per ogni AFS è stabilita la corrispondenza di 5 ore di didattica frontale per credito formativo (dunque per ogni attività formativa saranno erogate 30 ore di didattica frontale). Non più di 12 CFU del Percorso potranno essere erogati in modalità telematica.

4.3.

Le lezioni delle AFS si potranno svolgere anche nei giorni prefestivi. La frequenza alle AFS non è obbligatoria.

4.4.

Ogni AFS prevede una prova finale, con votazione espressa in trentesimi, per la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi. Il superamento della prova è condizione necessaria per il conseguimento dei relativi crediti. La votazione minima, necessaria all'acquisizione dei CFU assegnati a ciascuna attività formativa, è pari a 18/30.

4.5.

Per ogni AFS sono previsti, di norma, due appelli, il primo dei quali immediatamente successivo alla conclusione delle lezioni e uno dopo la conclusione delle lezioni del II semestre. Tutte le attività didattiche e amministrative dovranno comunque concludersi entro il 31 luglio 2019. Il calendario delle lezioni verrà definito e reso pubblico dal Comitato di Gestione, tramite apposita pubblicazione sul sito web di Ateneo.

4.6.

Il corsista che non superi la prova entro gli appelli previsti non avrà riconosciuto alcun credito formativo e potrà eventualmente riconsiderare l'attività (se attivata) nell'anno accademico successivo, re-iscrivendosi al PF24 e pagando nuovamente l'iscrizione all'attività secondo quanto stabilito nell'articolo 5.

4.7.

Ad eccezione di coloro che alla data di iscrizione al PF24 risultino essere iscritti a un Corso di Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico, Corso di dottorato di ricerca o Scuola di specializzazione



dell'Università di Sassari per l'anno accademico 2018/2019, per sostenere la prova finale di una AFS sono condizioni necessarie:

- l'iscrizione regolare al PF24 dell'anno accademico corrispondente;
- il pagamento del contributo di iscrizione alla specifica AFS entro la data stabilita nel decreto di attivazione del Percorso.

ART. 5: TASSE E CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE

5.1.

La partecipazione ad ogni singola AFS prevede, oltre ai dovuti oneri erariali, il pagamento di un contributo unico di iscrizione.

5.2.

Ai fini della determinazione del contributo, in applicazione della legge 11 dicembre 2016, n.232, si tiene conto della condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza individuata sulla base dell'ISEE (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89).

Il corsista deve richiedere all'INPS, CAF o altri soggetti autorizzati l'attestazione della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare e, all'atto della compilazione on line della domanda di immatricolazione, deve autorizzare l'Ateneo affinché questi possa acquisire automaticamente i dati relativi alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dal sistema informativo ISEE gestito dall'INPS.

In caso di mancata compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), o in caso di mancata autorizzazione al recupero di tali dati entro la scadenza del 31 dicembre 2018, lo studente viene collocato automaticamente nella fascia di reddito massima e verrà attribuito il massimo importo del contributo unico di iscrizione.

5.3.

Fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta del corsista per esigenze individuali e le imposte erariali, l'iscrizione è gratuita per i corsisti con disabilità (riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%) e per coloro che, alla data di iscrizione al PF24 abbiano un'iscrizione attiva per l'anno accademico 2018/2019, a un Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Dottorato di ricerca o Scuola di Specializzazione dell'Università di Sassari.

5.4.

Il contributo unico di iscrizione, per ogni singola AFS, è dovuto, in corrispondenza dell'ISEE del corsista, nella misura riportata in tabella.



Fascia valore ISEE	Importo del contributo di iscrizione
0 – 13.000	0
13.000,01 – 20.142,85	0.0175 * (ISEE – 13.000)
20142,86 e oltre	125,00

5.5.

Il corsista che chiede il riconoscimento di crediti formativi acquisiti in una precedente carriera universitaria dovrà versare un contributo per oneri amministrativi connessi proporzionato al numero di CFU riconosciuti, come da tabella seguente:

CFU riconosciuti	Importo dovuto
6	50,00 €
12	100,00 €
18	150,00 €
24	200,00 €

Il versamento del contributo per il riconoscimento di attività formative pregresse non è dovuto qualora il riconoscimento riguardi i CFU acquisiti attraverso il superamento/riconoscimento di una o più AFS nel corso della precedente edizione del PF24 attivato presso l'Università di Sassari, per il quale il corsista abbia già corrisposto quanto dovuto.

5.6.

Le modalità di pagamento e le scadenze saranno definite nel Decreto Rettorale di attivazione del corso.

ART. 6: PIANO DI STUDI STANDARD, PRESENTAZIONE ISTANZA DI RICONOSCIMENTO CFU E VALUTAZIONE PIANI DI STUDI INDIVIDUALI

6.1.

Il piano di studi *standard* conterrà attività formative per un totale di almeno 24 CFU, prevedendo almeno 6 CFU in almeno 3 dei seguenti ambiti: Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; Psicologia; Antropologia; Metodologie e tecnologie didattiche.

6.2.

Per quanto riguarda l'ambito di Metodologie e tecnologie didattiche, il piano di studi potrà prevedere l'inserimento di attività formative, diversificate a seconda della classe di concorso, in metodologie e tecnologie didattiche specifiche, secondo quanto previsto dall'allegato B del D.M. n. 616/2017.



6.3.

All'atto dell'iscrizione al Percorso il corsista potrà richiedere:

- il riconoscimento di crediti formativi universitari pregressi, tenendo conto che se acquisiti in questo Ateneo devono essere individuati nell'elenco di cui al precedente punto 1.3. Sarà necessario indicare l'istituzione universitaria nella quale i CFU sono stati acquisiti, se sono stati acquisiti in forma telematica o meno, il programma dell'attività formativa corrispondente ai CFU qualora si tratti di esami sostenuti presso altre Università. A questo proposito si precisa che:
 - o il numero di crediti pregressi riconoscibili presentati per ciascuna AFS deve essere in numero non inferiore ai CFU stabiliti al punto 4.2 del presente regolamento (6 CFU); il Comitato di Gestione potrà altresì riconoscere esami pregressi di 5 CFU, ma non inferiori a 5 CFU, nel caso in cui sia valutata una corrispondenza degli obiettivi formativi con quelli della AFS del medesimo ambito nel piano di studi standard del PF24.
 - o affinché tutti i 24 CFU possano essere riconosciuti tramite crediti pregressi, le norme ministeriali stabiliscono che gli ultimi CFU acquisiti in ordine di tempo devono essere stati conseguiti presso questa Università. In caso di riconoscimenti di crediti pregressi inferiori a 24 CFU la parte di crediti mancante potrà essere acquisita superando l'esame di una o più AFS del PF24.
 - o i crediti formativi pregressi presentati per il riconoscimento di una specifica AFS devono essere stati conseguiti mediante un unico esame relativo ad un'unica attività formativa.
 - o i crediti formativi pregressi acquisiti o riconosciuti nella precedente edizione del PF24 dell'Università di Sassari saranno riconosciuti d'ufficio, senza presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato.
- la possibilità di conseguire i CFU utili ai fini del rilascio della certificazione di cui all'art. 7 tramite attività formative diverse dalle AFS incluse nell'elenco menzionato nell'articolo 1 comma 3 del presente Regolamento, presenti nell'offerta formativa dell'ateneo per l'anno accademico 2018/2019. Sarà necessario indicare la denominazione dell'attività formativa, il codice dell'insegnamento (come riportato nelle pagine dell'Offerta formativa di Ateneo), il corso di studio nel quale è impartita, il relativo numero di CFU – che non potrà essere inferiore a 6 – e se è svolta in modalità telematica oppure no. A questo proposito si precisa che eventuali insegnamenti dell'Università di Sassari proposti per completare il piano di studi al di fuori delle AFS dovranno essere inseriti nella loro interezza, non in parte, ed i relativi esami dovranno essere sostenuti e verbalizzati entro e non oltre il 31 luglio 2019. In ogni caso non potranno essere acquisiti più di 12 CFU in modalità telematica.

6.4.

In assenza di specifica richiesta di riconoscimento di CFU già acquisiti o di conseguimento di CFU attraverso attività formative diverse dalle Attività Formative Specifiche del PF24, il corsista è tenuto a seguire il piano di studi *standard* e potrà sostenere esclusivamente i relativi esami.

6.5.

I piani di studi che contengano la richiesta di riconoscimento di crediti pregressi o l'inserimento di attività formative differenti da quelle presenti nell'elenco all'articolo 1 comma 3 del presente Regolamento dovranno



essere approvati dal Comitato di gestione, che ne valuterà la coerenza, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. n. 616/2017. Il Comitato di gestione approverà/non approverà, in tutto o in parte, la richiesta di cui al punto 6.3, redigendo apposito verbale che entro un mese dalla presentazione dell'istanza, sarà trasmesso all'Ufficio Alta formazione per la registrazione del riconoscimento nella carriera del corsista.

6.6.

In caso di non approvazione totale o parziale della richiesta di variazione rispetto al piano di studi *standard*, il Comitato di gestione indicherà le attività formative presenti nell'elenco menzionato nell'articolo 1 comma 3 del presente Regolamento da includere nel piano di studi affinché sia approvato.

ART. 7: CERTIFICAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

7.1.

Per ottenere la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3 comma 5 del D.M. n. 616/2017, il corsista dovrà acquisire i 24 CFU previsti nel proprio piano di studi, *standard* o individuale, entro e non oltre il 31 luglio 2019.

7.2.

Al conseguimento dei 24 CFU il corsista, pagati gli eventuali oneri erariali dovuti, otterrà la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3 comma 5 del D.M. n. 616/2017.

7.3.

Il corsista che entro il 31 luglio dell'anno accademico di iscrizione non consegua tutti i crediti previsti dal proprio piano di studi, non potrà ricevere la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3 comma 5 del D.M. n. 616/17, ma soltanto la certificazione del completamento delle eventuali AFS di cui ha superato la prevista prova finale, e la carriera verrà chiusa per mancato completamento del percorso. Per ottenere la certificazione presso l'Università di Sassari, il corsista potrà eventualmente, reiscriversi al PF24 nell'anno accademico successivo, pagando la quota d'iscrizione e l'importo stabilito dal presente Regolamento relativamente alle singole attività formative da completare, fermo restando quanto previsto dall'art. 5.5, ultimo capoverso, e 6.3 del presente Regolamento (relativamente ai crediti formativi pregressi acquisiti o riconosciuti nella precedente edizione del PF24 dell'Università di Sassari).

ART. 8: RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SPECIFICHE (AFS) NEI CORSI DI STUDIO DELL'UNIVERSITÀ

8.1.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 616/2017, per gli studenti iscritti in corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico dell'Università di Sassari, che si iscrivono per la prima volta al PF24 per acquisire, in tutto o in parte, i 24 CFU come crediti aggiuntivi e non curriculari (ove per crediti



curricolari si intendono quelli utili al raggiungimento dei CFU necessari per il conseguimento della laurea o laurea magistrale), la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre, a ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio. Per la disciplina del semestre aggiuntivo si rimanda a quanto disposto con il decreto rettorale n. 2709 del 30.08.2018, prot. n. 81400.

8.2.

Gli studenti dei corsi di studio dell'Università di Sassari che acquisiscono, tramite il superamento della relativa prova finale, i crediti di una o più AFS del PF24 possono chiederne il riconoscimento come crediti curricolari all'interno di un piano di studi, eventualmente individuale, per il proprio corso di studio. La richiesta deve essere indirizzata al Consiglio di corso di studio, che valuterà se accoglierla in base alla coerenza con il progetto formativo.